

Contratto di assicurazione di tutela Legale vita privata

SARA LEGAL

Modello: 04TL **Edizione:** 03/2022 aggiornata al 10/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF04TL **Edizione:** 03/2022 aggiornata al 10/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Presentazione del contratto

SaraLegal è un prodotto di tutela legale destinato alle sole persone fisiche (con l'esclusione, quindi, di quelle giuridiche) che intendano tutelarsi per le spese di tipo legale nell'ambito della vita privata, del lavoro dipendente e nella veste di conduttori o proprietari di un immobile.

Sono, invece, escluse dal prodotto le coperture inerenti la circolazione stradale.

Il prodotto è vendibile in due formulazioni:

- Base
- Top che ricomprende le coperture della Base ma consente di ampliare la copertura con alcune garanzie aggiuntive

L'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare (come risultante dal certificato di stato di famiglia) sono automaticamente inclusi in copertura mentre con apposito sovrappremio è prevista la possibilità di estendere la copertura:

- ad altri familiari conviventi
- ai domestici.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura le spese stragiudiziali e giudiziali per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- ✓ le spese peritali;
- ✓ le spese di giustizia nel processo penale;
- ✓ le spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- ✓ le spese arbitrali;
- ✓ le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
- ✗ le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
- ✗ le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
- ✗ le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- ✗ le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute a medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- Negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, del Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale.
- Nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino negli altri casi.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto

In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- fornire tutte le informazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
- comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Esecuzione del contratto

Durante l'esecuzione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società:

- la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le Rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Sinistri

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'agenzia a cui è assegnata la polizza, oppure direttamente alla compagnia. L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato in polizza, a condizione che il premio o la prima rata del premio siano stati pagati. In caso contrario, l'assicurazione diventa valida dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Se il contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, restando invariate le scadenze successive e il diritto dell'assicuratore di ricevere i premi arretrati, in conformità all'articolo 1901 del Codice Civile.

Per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento del premio può essere effettuato online tramite carta di credito (Maestro, Visa, American Express, Mastercard), PayPal o bonifico bancario Mybank, garantendo la sicurezza delle transazioni. Il contratto sarà inviato al contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste dal contraente stesso.

I pagamenti elettronici relativi alle rate successive al primo premio possono essere effettuati accedendo all'Area Riservata sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali fornite al momento della sottoscrizione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del Pagamento. Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il contratto è annuale e può prevedere il tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 secondo comma C.C.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdetta mediante lettera raccomandata da inviare a Sara Assicurazioni SpA via Po, 20 - 00198 Roma, almeno 30 giorni prima della scadenza. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Assicurazione Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Sara Legal

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 21/02/2022 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni S.p.A. Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 00198 Roma; tel. 06/8475223; Sito Internet: www.sara.it PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE FORMULA BASE

Le garanzie della formula base vengono fornite in conseguenza di eventi verificatisi:

- A) Nell'ambito della vita privata**, con esclusione della proprietà e della circolazione stradale di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al punto 7).
- B) Nella veste di conduttore o proprietario di un immobile**, o parte di esso, purchè costituisca l'abitazione principale utilizzata dall'assicurato (sono incluse le abitazioni secondarie solo se è stato pagato il relativo sovrappremio).
- C) Nella veste di lavoratore dipendente**, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e imprenditoriale.

Le garanzie coprono:

1. L'esercizio di pretese al risarcimento per i danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. La resistenza a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali causati a terzi.
3. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, anche prima della modifica ufficiale della notizia di reato.
4. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni fiscali e amministrative, a condizione che l'assicurato venga prosciolto o assolto con sentenza definitiva, o che il reato venga derubricato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, Codice di Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per cause diverse. Le spese di difesa verranno rimborsate al termine del procedimento, solo in caso di sentenza definitiva.
5. Le controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o della controparte, per importi compresi tra 150 euro e 55.000 euro. Questa garanzia è valida per controversie trattate nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein. Per le controversie fuori dal territorio nazionale, la copertura si applica solo se il valore in lite supera i €500. La copertura include le vertenze relative alla riparazione e manutenzione ordinaria dei locali di abitazione indicati nel punto B), ma esclude le operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione dell'immobile.
6. Le controversie relative a diritti reali o locazioni.
7. L'esercizio di pretese derivanti da incidenti stradali in cui l'assicurato è stato coinvolto come pedone, ciclista, conducente di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria o passeggero di veicoli a motore di proprietà di terzi, pubblici o privati.
8. Le spese per arbitrati riguardanti decisioni di controversie, compresi i costi sostenuti per gli arbitri.
9. Le controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali in qualità di lavoratore dipendente.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE FORMULA BASE

10. Le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La garanzia si applica, ove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR), in deroga a quanto indicato nella sezione "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera e).
11. Le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.



Che cosa è assicurato?

TUTELA LEGALE FORMULA TOP

Ad integrazione di quanto previsto dalla Formula Base, la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:

A) Vita Privata e Immobile

1. Opposizione a sanzioni amministrative: Proporre opposizione al giudice ordinario di primo grado contro ordinanze/ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative pari ad almeno 200 euro. La compagnia si occuperà, su richiesta dell'assicurato, della redazione e presentazione dell'opposizione. L'assicurato deve inviare alla compagnia il provvedimento originale entro 5 giorni dalla notifica. Questa garanzia deroga parzialmente a quanto previsto nella sezione "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera e) e si applica solo alla materia amministrativa.
2. Separazione consensuale e divorzio: Presentare ricorso per separazione consensuale tra coniugi e, successivamente, per il divorzio. Questa prestazione è garantita solo per i matrimoni celebrati in Italia, e il ricorso deve essere presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra loro. Il successivo ricorso per divorzio sarà garantito se:
 - a) La separazione consensuale è avvenuta durante la validità del contratto e gestita dalla compagnia.
 - b) La copertura assicurativa è stata continua tra l'omologazione della separazione e la richiesta di divorzio.Il massimale di polizza resta unico e si ripartisce tra il ricorso per separazione e la domanda di divorzio.
3. Interdizione, inabilitazione e revoca: Presentare istanza di interdizione, inabilitazione o revoca di tali provvedimenti (art. 417 e 429 del Codice Civile) di un parente o congiunto.
4. Assenza o morte presunta: Presentare istanza per la dichiarazione di assenza o morte presunta (articoli 49 e 58 del Codice Civile) o per la dichiarazione di esistenza (articolo 67 del Codice Civile) di un parente o congiunto.

In deroga alla clausola "Insorgenza del caso assicurativo", le garanzie dei punti 2, 3 e 4 si applicano solo per i casi insorti almeno 2 anni dopo la sottoscrizione della polizza.

B) Immobile

La lettera B della Formula Base viene sostituita con:

"Le garanzie sono estese alle persone assicurate nella veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale, nonché delle abitazioni secondarie o stagionali, purché utilizzate direttamente dagli assicurati."

C) Controversie con i locatari

Le prestazioni della polizza sono estese all'assicurato nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi per uso abitativo. La copertura è valida anche per altri immobili indicati in polizza, purché sia stato corrisposto il relativo premio. In deroga parziale all'articolo "Come e a quali condizioni mi assicuro", lettera f), la copertura è fornita per:

1. Pretese risarcitorie per danni a persone e/o cose causati da terzi, compresi i danni arrecati dall'inquilino dell'unità immobiliare.
2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La copertura è valida anche prima della notifica ufficiale della notizia di reato.
3. Azioni di sfratto contro inquilini morosi.
In deroga all'articolo "Insorgenza del caso assicurativo", la copertura è valida per i casi insorti almeno 120 giorni dopo l'inizio della polizza. Per le azioni di sfratto, il massimale è limitato a 2.100 euro per caso, con una franchigia fissa di 250 euro sulle spese legali e peritali.

Quali coperture posso aggiungere pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia Top è possibile acquistare ulteriori garanzie e clausole.

Impugnazione delibere dell'assemblea condominiale.

L'assicurato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari relative agli immobili direttamente utilizzati dal contraente. Questa garanzia è limitata a un massimo di 4 (quattro) ricorsi per anno assicurativo.

Sanzioni amministrative relative all'immobile

L'assicurato può proporre opposizione al giudice ordinario di primo grado contro un'ordinanza o ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa di importo non inferiore a 500,00 euro, relativa agli immobili utilizzati direttamente dal contraente. La garanzia non copre sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli.

Riforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97

La garanzia copre esclusivamente i procedimenti di natura tributaria e fiscale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 e successive modifiche o integrazioni. La garanzia è valida per il contraente che debba presentare ricorso contro una sanzione amministrativa comminata dall'autorità competente.

Le spese per il ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o di accertamento di colpa lieve da parte dell'assicurato.

In deroga parziale alle norme relative all'insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si considera insorto al momento del primo atto di accertamento o indagine da parte dell'autorità competente, sia esso amministrativo o penale.

Questa garanzia deroga parzialmente le esclusioni in materia finanziaria e si applica per controversie il cui valore in lite sia pari o superiore a 1.000 euro.



Che cosa è assicurato?

Difesa Penale dolosa: estensione di garanzia

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni fiscali e amministrative, è garantita anche in caso di archiviazione a conclusione del procedimento di indagini preliminari, qualora l'archiviazione sia dovuta a infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non costituisce reato secondo la legge.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per altre cause.

Le spese per il ricorso saranno rimborsate solo al termine del procedimento.

Pacchetto sicurezza dipendenti

La garanzia viene prestata nei confronti dell'Assicurato in qualità di lavoratore dipendente per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a 250,00** euro, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. Esclusioni.

La garanzia opera esclusivamente nei casi di **contestazione d'inosservanza** degli obblighi ed adempimenti in materia di:

a. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari)

quando l'assicurato agisce nella sua qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

b. Tutela della privacy

(Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa)

quando l'assicurato agisce nella sua qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabile e Incaricato del trattamento.

La garanzia vale anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dalla normativa vigente in materia purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale), a parziale deroga di quanto previsto all'Art. Esclusioni lettera c).

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa davanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile.**

In deroga all'Art. Insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale ad eccezione dei casi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.

CLAUSOLE

Extra massimale

In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per spese legali riportato in polizza per sinistro

Postuma

In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla compagnia entro 1 anno dalla cessazione del contratto.


Nel caso in cui l'ente abbia sottoscritto e pagato il premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno o gli anni successivi alla cessazione del contratto, il contraente/assicurato si impegna a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto alla compagnia con la quale era assicurato.

Retroattività

In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali relative a fatti avvenuti fino a 1 (uno) anno prima della data di effetto del contratto. Questo è valido purché l'assicurato sia venuto a conoscenza di essere sottoposto a indagine successivamente alla stipula della polizza.

Nel caso in cui il contraente, prima del presente contratto, abbia sottoscritto e pagato il premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto alla compagnia con la quale era precedentemente assicurato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	
ESTENSIONE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE BASE AD ALTRI SOGGETTI	E' possibile estendere le prestazioni oggetto della garanzia: <ul style="list-style-type: none"> • ad altri familiari conviventi indicati in Polizza; • ai domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso, a condizione che siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE BASE AD ABITAZIONE SECONDARIA	E' possibile estendere le garanzie prestate al Contraente assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile anche in relazione ad un'abitazione secondaria purché direttamente utilizzata.
CONTROVERSIE CON LOCATARI TUTELA LEGALE FORMULA TOP	Nell'ambito delle controversie con i locatari è possibile estendere la garanzia ad altri immobili specificatamente indicati in polizza.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Sono escluse dalla garanzia le seguenti spese e circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. Gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.). Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo diverse disposizioni nelle condizioni speciali. Le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate. Le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria. Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della compagnia. <p>Esclusioni specifiche della Formula Top Le garanzie della Formula Top non sono valide per:</p> <ol style="list-style-type: none"> Operazioni di costruzione, trasformazione o ristrutturazione dell'immobile per le quali sia necessario il "permesso di costruire" Intimazione di licenza per finita locazione. Controversie tra comproprietari. Compravendita e permuta dell'unità immobiliare assicurata. <p>Esclusioni aggiuntive La garanzia non è operante anche nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, e rapporti tra soci e/o amministratori. Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili. Fatti non accidentali relativi a inquinamento ambientale. Spese originarie dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale. Casi assicurativi inerenti o derivanti dall'esercizio della professione medica, lavoro autonomo, impresa o forme di collaborazione. Locazione o proprietà di immobili che non costituiscono l'abitazione dell'assicurato. Controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o alla loro costruzione ex novo. Restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali. Controversie con la compagnia. <p>In relazione alle spese legali e peritali relative alla garanzia Sanzioni amministrative concernenti l'immobile, la prestazione non copre sanzioni amministrative riguardanti la circolazione stradale o la proprietà di veicoli.</p>



Ci sono limiti di copertura?

TUTELA LEGALE FORMULA BASE

In relazione alle garanzie prestate in conseguenza di eventi verificatisi nell'ambito della vita privata sono esclusi, salvo deroga espressa:

- gli eventi riferibili alla proprietà ed alla circolazione obbligatoria di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- gli eventi riferibili ad attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa.

La garanzia per sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie e di controparte è operante nel caso in cui il valore della lite sia superiore a 150 euro ed inferiore a 55.000 euro. Per le controversie, insorte al di fuori del territorio nazionale, la garanzia viene prestata solo in caso di valore della lite superiore a 500 euro. Sono in ogni caso escluse le controversie insorte in relazione ad operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione dell'immobile, con o senza ampliamento di volumi.

TUTELA LEGALE FORMULA TOP

L'opposizione al Giudice ordinario di primo grado avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento è consentito solo nei casi in cui la somma di denaro sia determinata in misura non inferiore a 200 euro.

La garanzia per presentare ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio è prestata a condizione che:

- la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società;
- vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il Massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

La garanzia per l'esercizio dell'azione di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso viene prestata, a parziale deroga del Massimale indicato in polizza, nel sottolimito di 2.100 euro per caso assicurativo e con franchigia fissa sulle spese legali o peritali di 250 euro.

Le garanzie per tutte le controversie con i locatori non sono valide:

- per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o parte di essi per le quali sia necessario il "permesso di costruire";
- per l'intimazione di licenza per finita locazione;
- in caso di controversie tra comproprietari;
- per compravendita e permuta dell'unità assicurata.

PACCHETTO SICUREZZA DIPENDENTI

L'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00 euro.

SANZIONI AMMINISTRATIVE REATIVE ALL'IMMOBILE

La presente garanzia viene prestata per opporsi a sanzioni amministrative di importo non inferiore a 500,00 euro.

RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA

Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a 1.000,00 euro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: Unitamente alla denuncia di sinistro l'assicurato è tenuto a fornire alla società tutti gli atti e i documenti necessari, insieme a una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso, l'assicurato deve trasmettere alla società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli, oltre a qualsiasi altra comunicazione ricevuta in relazione al sinistro.

Quando l'assicurazione riguarda veicoli a motore, la denuncia di sinistro può essere effettuata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, come previsto dalla legge 26/02/1977, n. 39, e successive modifiche.

Oltre alle modalità sopra indicate, la denuncia di sinistro può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.


Gestione da parte di altre imprese: tale fattispecie non è prevista.


Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.


Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanza che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.).

obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.
------------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Se il premio non è stabilito sulla base di elementi di rischio variabili, il massimale, l'indennità assicurata e il premio sono soggetti a un adeguamento proporzionale alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita (indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), seguendo le modalità descritte di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> durante ogni anno solare, verrà adottato come indice di riferimento iniziale e per gli adeguamenti successivi l'indice relativo al mese di giugno dell'anno precedente. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione dell'indice iniziale o dell'ultimo adeguamento, massimali, valori in lite, indennità assicurate e il premio verranno adeguati proporzionalmente a partire dalla medesima scadenza annuale. <p>Se il premio è calcolato in base a elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria come indicato nel conteggio riportato in polizza. Successivamente, alla fine di ogni periodo assicurativo o alla scadenza del contratto, se di durata inferiore all'anno, il premio viene regolato in base alle variazioni degli elementi presi come riferimento per il calcolo, mantenendo invariato il premio minimo stabilito in polizza.</p> <p>Il contraente, entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo, deve fornire alla compagnia i dati definitivi relativi agli elementi variabili indicati in polizza, necessari per il calcolo della regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dall'emissione della relativa appendice</p> <p>Il premio è comprensivo di imposta.</p>
Rimborso	Qualora sia esercitata la facoltà di recesso a seguito di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Le garanzie sono operative per i sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'assicurazione e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per tutti gli altri casi. <p>Le garanzie di cui ai punti 2, 3, 4, relative alla Formula TOP vengono prestate per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 (due) anni dalla sottoscrizione della Polizza.</p>
Sospensione	Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Se il contratto è stato concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. In questo caso, verrà restituito il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.</p> <p>Per esercitare il diritto di ripensamento, il contraente (persona fisica) deve inviare una comunicazione a Sara Assicurazioni entro il termine stabilito, utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tramite e-mail certificata all'indirizzo: saraassicurazioni@sara.telecompost.it. Oppure mediante raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (Via Po, 20 - 00198 Roma) o all'agenzia di riferimento, il cui indirizzo è reperibile sul sito www.sara.it. <p>La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto, come il nome del contraente e il numero di polizza. Il recesso avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene inviata la comunicazione tramite una delle modalità sopra indicate.</p>
Risoluzione	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi vuole avere una copertura di tutela legale a protezione di diritti e interessi personali e della famiglia.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 25,32.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Via Po, 20 - 00198 Roma - Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206 - pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.lvass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di conflitto di interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni dandone comunicazione motivata all'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:</p> <ul style="list-style-type: none">a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà delle spese alla procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;b) adire l'autorità giudiziaria;c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa. <p>Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Contratto di assicurazione di tutela Legale vita privata

Sara Legal

Condizioni di Assicurazione

Modello: 04TL **Edizione:** 03/2022 aggiornata al 10/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
1.0 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	4
1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	4
1.2. Altre assicurazioni	4
1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione	4
1.4. Modifiche dell'Assicurazione	4
1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio	4
1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	4
1.7. Recesso in caso di Sinistro	4
1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)	4
1.9. Regolazione del Premio	5
1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione	5
1.11. Oneri fiscali	5
1.12. Rinvio alle norme di legge	5
1.13 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.	5
GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)	6
Oggetto dell'Assicurazione	6
Eventi per i quali è prestata - FORMULA BASE	6
Eventi per i quali è prestata - FORMULA TOP	6
GARANZIE AGGIUNTIVE	7
Impugnazione delibere dell'assemblea condominiale.	7
Sanzioni amministrative relative all'immobile.	7
Riforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97	7
Difesa Penale dolosa: estensione di garanzia	7
Pacchetto sicurezza dipendenti.	7
CLAUSOLE AGGIUNTIVE	8
Extra massimale	8
Postuma	8
Retroattività	8
Come e con quali condizioni mi assicuro	9
Esclusioni	9
Esclusioni specifiche della Formula Top	9
Esclusioni aggiuntive	9
Assicurati	9
Estensione territoriale	9
Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile	9
Insorgenza del caso assicurativo	9
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	10
Cosa fare in caso di sinistro	10
Denuncia del sinistro	10
Gestione del sinistro – Scelta del legale	10
Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato	10

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:

- **Rituale:** Gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale, poiché la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- **Irrituale:** Gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.

Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che inizia quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: Attività svolta per comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice, al fine di evitarlo.

Codice del Consumo: Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato ed integrato.

Contraente: Il soggetto, persona fisica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi derivanti dal contratto.

Contravvenzione: È una violazione di una norma penale che comporta sanzioni meno gravi rispetto ai delitti.

Danno extracontrattuale: Danno ingiusto derivante da un fatto illecito, quale il furto, la truffa, la diffamazione, o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Delitto colposo: Reato previsto dalla legge penale e commesso per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, senza volontà né intenzione di causare l'evento dannoso.

Delitto doloso: Reato commesso con intenzione, eccetto quelli previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Diritto amministrativo: Complesso di norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e i rapporti giuridici con altri soggetti.

Fatto illecito: Qualunque fatto umano che violi norme giuridiche e non riguardi l'inadempimento di obbligazioni contrattuali.

Insorgenza (del Sinistro): Si riferisce al momento in cui viene violata una norma o si verifica una lesione di un diritto, che dà origine alla controversia. Questo momento deve avvenire dopo l'inizio della copertura assicurativa. A seconda del tipo di sinistro, l'insorgenza può avvenire in momenti diversi:

- penale (garanzia immediata): coincide con il giorno in cui è stato commesso il reato, come riportato nell'informazione di garanzia.
- extracontrattuale (garanzia immediata): è il giorno in cui si verifica l'evento dannoso, ad esempio un incidente.
- altri casi (carezza di 90 giorni o altro termine previsto dalla polizza): riguarda il momento in cui una delle parti ha compiuto il primo

atto non conforme alle norme o agli accordi previsti.

Massimale: La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

Procedimento penale: Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali notificata alla persona interessata (di solito tramite informazione di garanzia).

Processo civile: Viene promosso su richiesta della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta, con competenza variabile in base al valore della lite.

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal contraente alla Società.

Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, e comportano pene diverse, come la reclusione o la multa per i delitti, e l'arresto o l'ammenda per le contravvenzioni.

Responsabilità contrattuale: Derivante dalla violazione di diritti relativi a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, validi erga omnes e tutelati dall'ordinamento giuridico.

Ricorso amministrativo: Ricorso presentato agli organi amministrativi (es. Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale).

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sanzioni amministrative: Sanzioni per la violazione di disposizioni di natura non penale.

Sinistro: Il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa.

Spese di giustizia: Spese processuali che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato, o che nel giudizio civile vengono pagate dalle parti e rimborsate dal soccombente.

Spese per l'intervento di un legale: Competenze e spese indicate nella parcella del patrocinatore, con esclusione degli oneri fiscali.

Spese peritali: Competenze spettanti ai periti nominati dal giudice o dalle parti.

Società: Sara Assicurazioni S.p.A.

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che consenta la conclusione di un contratto senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del contraente.

Transazione: Accordo tra le parti per porre fine a una lite, facendosi reciproche concessioni.

Tutela Legale: L'assicurazione di tutela legale ai sensi del Codice delle Assicurazioni artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Vertenza contrattuale: Controversia insorta per il mancato rispetto, da parte di una delle parti, di un'obbligazione derivante da accordi, patti o contratti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.0 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto può essere stipulato dal contraente tramite:

1. Un intermediario autorizzato dalla compagnia a concludere il contratto di persona.
2. La compagnia stessa che agisce in qualità di distributore.

Intermediari autorizzati nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi in cui il contratto venga concluso tramite la compagnia (punto 2) o tramite un sistema di vendita a distanza (punto 3), il contraente:

- È informato che l'accesso al sistema di vendita organizzato dalla compagnia, sia direttamente che tramite la rete distributiva, implica l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto.
- Può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa via e-mail all'indirizzo fornito in precedenza. Questa preferenza può essere modificata in qualsiasi momento inviando una e-mail a assistenzaclienti@sara.it o tramite l'area personale sul sito www.sara.it. Eventuali aggiornamenti dell'indirizzo e-mail devono essere comunicati tempestivamente alla compagnia.

Il contratto si considera concluso con il pagamento del premio e entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, o alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo. Queste condizioni valgono anche per i contratti conclusi tramite tecniche di comunicazione a distanza. In tali casi, il contraente può firmare la polizza utilizzando la Firma Elettronica Avanzata (FEA), seguendo le istruzioni ricevute dopo l'acquisto, che sono anche disponibili nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it.

In alternativa, il contraente, dopo aver verificato l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla compagnia via e-mail, utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, indicato nella documentazione di polizza. Il messaggio e-mail dovrà avere come oggetto: "Restituzione polizza firmata" e dovrà essere inviato entro 15 giorni dalla conclusione del contratto.

1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le omissioni da parte del contraente e/o dell'assicurato riguardo circostanze che influenzano la valutazione del rischio possono comportare:

- a perdita totale o parziale del diritto alla garanzia assicurativa.
- a cessazione del contratto di assicurazione.

Queste conseguenze sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2. Altre assicurazioni

Il contraente e/o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. In caso di sinistro, il contraente e/o l'assicurato devono informare tutti gli assicuratori coinvolti, indicando a ciascuno il nome delle altre compagnie assicurative.

Questa disposizione è regolata dall'articolo 1910 del Codice Civile.

1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione

I premi devono essere pagati all'agenzia a cui è assegnata la polizza, oppure direttamente alla compagnia. L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato in polizza, a condizione che il premio o la prima rata del premio siano stati pagati. In caso contrario, l'assicurazione diventa valida dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Se il contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, restando invariate le scadenze successive e il diritto dell'assicuratore di ricevere i premi arretrati, in conformità all'articolo 1901 del Codice Civile.

Per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento del premio può essere effettuato online tramite carta di credito (Maestro, Visa, American Express, Mastercard), PayPal o bonifico bancario Mybank, garantendo la sicurezza delle transazioni. Il contratto sarà inviato al contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste dal contraente stesso.

I pagamenti elettronici relativi alle rate successive al primo premio possono essere effettuati accedendo all'Area Riservata sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali fornite al momento della sottoscrizione.

1.4. Modifiche dell'Assicurazione

Qualsiasi modifica relativa all'assicurazione deve essere formalizzata per iscritto.

1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio

Il contraente e/o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla compagnia ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'indennizzo, oltre alla cessazione del contratto di assicurazione, in conformità all'articolo 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la compagnia è obbligata a ridurre il premio o le rate successive al momento della comunicazione da parte del contraente e/o dell'assicurato, come stabilito dall'articolo 1897 del Codice Civile.

1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve dare tempestivo avviso scritto all'agenzia a cui è assegnata la polizza o direttamente alla compagnia. Le norme specifiche riguardanti questo obbligo sono dettagliate nella sezione "Cosa fare in caso di sinistro" all'articolo Denuncia del Sinistro.

Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dall'articolo 1915 del Codice Civile.

1.7. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno successivo alla definizione del sinistro stesso, il contraente o la compagnia possono recedere dal contratto di assicurazione mediante raccomandata.

Recesso da parte del contraente: il recesso avrà effetto dalla data di invio della comunicazione, come risultante dal timbro postale.

Recesso da parte della compagnia: in questo caso, il recesso avrà effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione, risultante dal timbro postale.

Se viene esercitata questa facoltà, la compagnia è tenuta a rimborsare al contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio non goduta, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso.

1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)

Se il premio non è stabilito sulla base di elementi di rischio variabili, il massimale, l'indennità assicurata e il premio sono soggetti a un adeguamento proporzionale alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita (indice nazionale generale dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati), seguendo le modalità descritte di seguito:

- a) durante ogni anno solare, verrà adottato come indice di riferimento iniziale e per gli adeguamenti successivi l'indice relativo al mese di giugno dell'anno precedente.
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione dell'indice iniziale o dell'ultimo adeguamento, massimali, valori in lite, indennità assicurate e il premio verranno adeguati proporzionalmente a partire dalla medesima scadenza annuale.

Nel caso in cui la pubblicazione dell'indice subisca un ritardo, si farà riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Lo stesso adeguamento si applica anche a franchigie e agli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali.

Qualora l'adeguamento comporti un aumento dell'indice superiore al 100% rispetto all'indice iniziale, ciascuna delle parti ha facoltà di rinunciare a questa clausola, comunicandolo tramite raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale. In tal caso, massimali, valori in lite, indennità assicurate e premio resteranno invariati sugli importi dell'ultimo adeguamento.

1.9. Regolazione del Premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è calcolato in base a elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria come indicato nel conteggio riportato in polizza. Successivamente, alla fine di ogni periodo assicurativo o alla scadenza del contratto, se di durata inferiore all'anno, il premio viene regolato in base alle variazioni degli elementi presi come riferimento per il calcolo, mantenendo invariato il premio minimo stabilito in polizza.

Il contraente, entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo, deve fornire alla compagnia i dati definitivi relativi agli elementi variabili indicati in polizza, necessari per il calcolo della regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dall'emissione della relativa appendice

b) Premio anticipato

Nel caso in cui, al momento della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio dell'importo preso come base per il calcolo del premio anticipato, quest'ultimo viene rettificato dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, rivalutando il preventivo. L'elemento variabile preso come riferimento per il calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli in qualsiasi momento. Il contraente è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta, inclusi i libri contabili e gli altri documenti necessari, su semplice richiesta degli incaricati della compagnia

d) Sanzioni

1. Se il contraente non comunica alla compagnia i dati definitivi relativi agli elementi variabili necessari per il calcolo del premio di regolazione, la compagnia invierà un avviso tramite raccomandata, informando il contraente che:
 - Verranno effettuati i controlli di cui al paragrafo c).
 - Se risultasse una differenza a favore della compagnia, per i sinistri accaduti tra il 60° giorno dalla fine del periodo assicurativo e il giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al punto 3).
2. In caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, che abbiano determinato una regolazione del premio su basi inferiori a quelle effettive, il contraente sarà obbligato a versare alla compagnia la differenza dovuta.
3. Per i sinistri verificatisi durante il periodo coperto da dichiarazioni inesatte o incomplete, o durante il periodo indicato al punto 1), la compagnia risponderà in misura proporzionale al rapporto tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto, riducendo i capitali e i massimali nella stessa proporzione. In tal caso, la compagnia ha il diritto di recuperare gli importi eventualmente pagati in eccesso.
4. Nei casi previsti dai punti 1) e 2), la compagnia può risolvere il contratto tramite raccomandata, mantenendo il diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In assenza di disdetta, che deve essere inviata tramite raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione si proroga automaticamente per un anno, e così via successivamente.

Nei casi in cui la legge o il contratto facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo è considerato della durata di un anno, a meno che il contratto non sia stato stipulato per una durata inferiore, nel qual caso il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

1.11. Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla compagnia.

1.12. Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente contratto, si applicano le norme della legge italiana.

1.13 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Se il contratto è stato concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. In questo caso, verrà restituito il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. Per esercitare il diritto di ripensamento, il contraente (persona fisica) deve inviare una comunicazione a **Sara Assicurazioni** entro il termine stabilito, utilizzando una delle seguenti modalità:

1. Tramite e-mail certificata all'indirizzo: saraassicurazioni@sara.telecompost.it.
2. Oppure mediante raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di **Sara Assicurazioni** (Via Po, 20 - 00198 Roma) o all'agenzia di riferimento, il cui indirizzo è reperibile sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto, come il nome del contraente e il numero di polizza. Il recesso avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene inviata la comunicazione tramite una delle modalità sopra indicate.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

Oggetto dell'Assicurazione

La compagnia si assume l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali derivanti da un sinistro coperto dalla polizza, nei limiti del massimale e alle condizioni previste nel contratto. Le spese coperte sono:

- **Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale.**
- **Le spese peritali.**
- **Le spese di giustizia relative ai processi penali.**
- **Le spese legali della controparte, in caso di transazione autorizzata dalla compagnia, o le spese di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato.**
- **Le spese arbitrali.**
- **Le spese relative all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.**

L'assicurato è tenuto a:

- Regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali vigenti, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo.
- Assumere a proprio carico qualsiasi altro onere fiscale che possa insorgere nel corso o al termine della causa.

La compagnia non si assume il pagamento di:

- **Multe, ammende o sanzioni pecuniarie di qualsiasi tipo.**
- **Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (articolo 541 del Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non sono ulteriormente garantite in caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa gli accordi di "patti quota lite" stipulati tra il contraente e/o l'assicurato che stabiliscono compensi professionali basati sul risultato della causa.

Contro quali danni posso assicurarmi

Eventi per i quali è prestata - FORMULA BASE

Le garanzie della formula base vengono fornite in conseguenza di eventi verificatisi:

- A) Nell'ambito della vita privata**, con esclusione della proprietà e della circolazione stradale di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al punto 7).
- B) Nella veste di conduttore o proprietario di un immobile**, o parte di esso, purché costituisca l'abitazione principale utilizzata dall'assicurato (sono incluse le abitazioni secondarie solo se è stato pagato il relativo sovrappremio).
- C) Nella veste di lavoratore dipendente**, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e imprenditoriale.

Le garanzie coprono:

1. L'esercizio di pretese di risarcimento per danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. La resistenza a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali causati a terzi.
3. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, anche prima della notifica ufficiale della notizia di reato.
4. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni fiscali e amministrative, a condizione che l'assicurato venga prosciolto o assolto con sentenza definitiva, o che il reato venga derubricato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, Codice di Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per cause diverse. Le spese di difesa verranno rimborsate al termine del procedimento, solo in caso di sentenza definitiva.
5. Le controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o della controparte, per importi compresi tra €150 e €55.000. Questa garanzia è valida per controversie trattate nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein. Per le controversie fuori dal territorio nazionale, la copertura si applica solo se il valore in lite supera i €500. La copertura include le vertenze relative alla riparazione e manutenzione ordinaria dei locali di abitazione indicati nel punto B), ma esclude le operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione dell'immobile.
6. Le controversie relative a diritti reali o locazioni.
7. L'esercizio di pretese derivanti da incidenti stradali in cui l'assicurato è stato coinvolto come pedone, ciclista, conducente di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria o passeggero di veicoli a motore di proprietà di terzi, pubblici o privati.
8. Le spese per arbitrati riguardanti decisioni di controversie, compresi i costi sostenuti per gli arbitri.
9. Le controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali in qualità di lavoratore dipendente.
10. Le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La garanzia si applica, ove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR), in deroga a quanto indicato nella sezione "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera e).
11. Le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

Eventi per i quali è prestata - FORMULA TOP

(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Ad integrazione di quanto previsto dalla Formula Base, la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:

A) Vita Privata e Immobile

1. **Opposizione a sanzioni amministrative:** Proporre opposizione al giudice ordinario di primo grado contro ordinanze/ingiunzioni di pagamento di **sanzioni amministrative pari ad almeno 200 euro**. La compagnia si occuperà, su richiesta dell'assicurato, della redazione e presentazione dell'opposizione. L'assicurato deve inviare alla compagnia il provvedimento originale entro 5 giorni dalla notifica. Questa garanzia deroga parzialmente a quanto previsto nella sezione "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera e) e si applica solo alla materia amministrativa.
2. **Separazione consensuale e divorzio:** Presentare ricorso per separazione consensuale tra coniugi e, successivamente, per il divorzio. Questa prestazione è garantita solo per i matrimoni celebrati in Italia, e il ricorso deve essere presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra loro. Il successivo ricorso per divorzio sarà garantito se:
 - a) La separazione consensuale è avvenuta durante la validità del contratto e gestita dalla compagnia.
 - b) La copertura assicurativa è stata continua tra l'omologazione della separazione e la richiesta di divorzio.Il massimale di polizza resta unico e si ripartisce tra il ricorso per separazione e la domanda di divorzio.
3. **Interdizione, inabilitazione e revoca:** Presentare istanza di interdizione, inabilitazione o revoca di tali provvedimenti (art. 417 e 429 del Codice Civile) di un parente o congiunto.

4. Assenza o morte presunta: Presentare istanza per la dichiarazione di assenza o morte presunta (articoli 49 e 58 del Codice Civile) o per la dichiarazione di esistenza (articolo 67 del Codice Civile) di un parente o congiunto.

In deroga alla clausola "Insorgenza del caso assicurativo", le garanzie dei punti 2, 3 e 4 **si applicano solo per i casi insorti almeno 2 anni dopo la sottoscrizione della polizza.**

B) Immobile

La lettera B della Formula Base viene sostituita con:

"Le garanzie sono estese alle persone assicurate nella veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale, nonché delle abitazioni secondarie o stagionali, purché utilizzate direttamente dagli assicurati."

C) Controversie con i locatari

Le prestazioni della polizza sono estese all'assicurato nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi per uso abitativo. La copertura è valida anche per altri immobili indicati in polizza, purché sia stato corrisposto il relativo premio.

In deroga parziale all'articolo "Come e a quali condizioni mi assicuro", lettera f), la copertura è fornita per:

1. Pretese risarcitorie per danni a persone e/o cose causati da terzi, compresi i danni arrecati dall'inquilino dell'unità immobiliare.
2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La copertura è valida anche prima della notifica ufficiale della notizia di reato.
3. Azioni di sfratto contro inquilini morosi.

In deroga all'articolo "Insorgenza del caso assicurativo", la copertura è valida per i casi insorti **almeno 120 giorni dopo l'inizio della polizza.**

Per le azioni di sfratto, il massimale è limitato a 2.100 euro per caso, con una franchigia fissa di 250 euro sulle spese legali e peritali.

GARANZIE AGGIUNTIVE

In aggiunta alla garanzia Top, è possibile acquistare ulteriori garanzie che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio.

Impugnazione delibere dell'assemblea condominiale.

L'assicurato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari relative agli immobili direttamente utilizzati dal contraente. Questa garanzia è limitata a un **massimo di 4 (quattro) ricorsi per anno assicurativo.**

Sanzioni amministrative relative all'immobile.

L'assicurato può proporre opposizione al giudice ordinario di primo grado contro un'ordinanza o ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa di **importo non inferiore a 500,00 euro**, relativa agli immobili utilizzati direttamente dal contraente.

La garanzia non copre sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli.

Riforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97

La garanzia copre esclusivamente i procedimenti di natura tributaria e fiscale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 e successive modifiche o integrazioni. La garanzia è valida per il contraente che debba presentare ricorso contro una sanzione amministrativa comminata dall'autorità competente.

Le spese per il ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o di accertamento di colpa lieve da parte dell'assicurato.

In deroga parziale alle norme relative all'insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si considera insorto al momento del primo atto di accertamento o indagine da parte dell'autorità competente, sia esso amministrativo o penale.

Questa garanzia deroga parzialmente le esclusioni in materia finanziaria e si applica per controversie il cui **valore in lite sia pari o superiore a 1.000 euro.**

Difesa Penale dolosa: estensione di garanzia

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni fiscali e amministrative, è garantita anche in caso di archiviazione a conclusione del procedimento di indagini preliminari, qualora l'archiviazione sia dovuta a infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non costituisce reato secondo la legge.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per altre cause.

Le spese per il ricorso saranno rimborsate solo al termine del procedimento.

Pacchetto sicurezza dipendenti

La garanzia viene prestata nei confronti dell'Assicurato **in qualità di lavoratore dipendente per:**

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a 250,00 euro**, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. Esclusioni.

La garanzia opera esclusivamente nei casi di **contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di:**

a) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari)

quando l'assicurato agisce nella sua qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

b) Tutela della privacy

(Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa)

quando l'assicurato agisce nella sua qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabile e Incaricato del trattamento.

La garanzia vale anche per:

- la difesa in **procedimenti penali dolosi** previsti dalla normativa vigente in materia **purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto** con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale), a parziale deroga di quanto previsto all'Art. Esclusioni lettera c).
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile.**

In deroga all'Art. Insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale ad eccezione dei casi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE

In aggiunta alla garanzia Top, è possibile acquistare ulteriori garanzie che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e se è stato pagato il relativo premio

Extra massimale

In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, **le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per spese legali riportato in polizza per sinistro**

Postuma

In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla compagnia entro 1 anno dalla cessazione del contratto.**

Nel caso in cui l'ente abbia sottoscritto e pagato il premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno o gli anni successivi alla cessazione del contratto, **il contraente/assicurato si impegna a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto alla compagnia con la quale era assicurato.**

Retroattività

In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali relative a fatti avvenuti fino a 1 (uno) anno prima della data di effetto del contratto.** Questo è valido purché l'assicurato sia venuto a conoscenza di essere sottoposto a indagine successivamente alla stipula della polizza.

Nel caso in cui il contraente, prima del presente contratto, abbia sottoscritto e pagato il premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l'anno successivo alla cessazione del contratto, **si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto alla compagnia con la quale era precedentemente assicurato.**

Come e con quali condizioni mi assicuro

Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia le seguenti spese e circostanze:

- a. Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
- b. Gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.).
- c. Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo diverse disposizioni nelle condizioni speciali.
- d. Le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate.
- e. Le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria.
- f. Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della compagnia.

Esclusioni specifiche della Formula Top

Le garanzie della Formula Top non sono valide per:

- a. Operazioni di costruzione, trasformazione o ristrutturazione dell'immobile per le quali sia necessario il "permesso di costruire"
- b. Intimazione di licenza per finita locazione.
- c. Controversie tra comproprietari.
- d. Compravendita e permuta dell'unità immobiliare assicurata.

Esclusioni aggiuntive

La garanzia non è operante anche nei seguenti casi:

- a. Vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, e rapporti tra soci e/o amministratori.
- b. Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili.
- c. Fatti non accidentali relativi a inquinamento ambientale.
- d. Spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale.
- e. Casi assicurativi inerenti o derivanti dall'esercizio della professione medica, lavoro autonomo, impresa o forme di collaborazione.
- f. Locazione o proprietà di immobili che non costituiscono l'abitazione dell'assicurato.
- g. Controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o alla loro costruzione ex novo. Restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.
- h. Controversie con la compagnia.

In relazione alle spese legali e peritali relative alla garanzia Sanzioni amministrative concernenti l'immobile, la prestazione non copre sanzioni amministrative riguardanti la circolazione stradale o la proprietà di veicoli.

Assicurati

Le prestazioni incluse nell'Assicurazione sono fornite a:

- Il contraente assicurato.
- I componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.
- Gli altri familiari conviventi indicati in polizza (a condizione che sia stato pagato il relativo premio assicurativo).
- I domestici, per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'assicurato, a condizione che siano in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge (a condizione che sia stato pagato il relativo premio assicurativo).

In caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato che sia anche contraente. Le controversie promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti come un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, derivanti dal medesimo fatto, il sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- Negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, del Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale.
- Nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino negli altri casi.

Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile (R.C.), la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e di soccombenza.

Insorgenza del caso assicurativo

Le garanzie sono operative per i sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'assicurazione, come indicato all'Art. 1.3, e precisamente:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali.
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per tutti gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti al momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento. Qualora il fatto che ha dato origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto %	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Tutela legale	===	===	massimale indicato in polizza
FORMULA BASE			
Vertenze contrattuali	===	===	valore in lite superiore a 500 euro e inferiore a 55.000 euro fuori dal territorio nazionale
FORMULA TOP			
Impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie	===	===	valore non inferiore a € 200 e relative alla sola vita privata
Azioni di sfratto	===	250 euro sulle spese legali	il massimale è limitato a 2.100 euro per caso assicurativo
GARANZIE AGGIUNTIVE			
Impugnazione delle delibere assembleali	===	===	4 casi per anno assicurativo
Sanzioni amministrative relative all'immobile	===	===	Importo non inferiore a 500,00 euro
Riforma fiscale o tributaria	===	===	valore in lite pari o superiore a 1.000,00 euro
Pacchetto sicurezza dipendenti	===	===	sanzioni amministrative pecuniarie di importo non superiore a € 250

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia di sinistro, di cui all'Art. 1.6, l'assicurato è tenuto a fornire alla società tutti gli atti e i documenti necessari, insieme a una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso, l'assicurato deve trasmettere alla società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli, oltre a qualsiasi altra comunicazione ricevuta in relazione al sinistro.

Quando l'assicurazione riguarda veicoli a motore, la denuncia di sinistro può essere effettuata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, come previsto dalla normativa in vigore.

Oltre alle modalità sopra indicate, la denuncia di sinistro può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Gestione del sinistro – Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro, la società, d'intesa con l'assicurato, svolge in primo luogo ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la società e l'assicurato, quest'ultimo, per la tutela dei propri interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale dove l'assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L'assicurato dovrà comunicare il nominativo del legale alla società. La designazione del legale dovrà essere fatta in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale scelto dall'assicurato verrà conferito dalla società, e l'assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti, la società non risponde delle eventuali iniziative intraprese dall'assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né dei pregiudizi eventualmente derivati.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'assicurato non può intraprendere alcuna azione o iniziativa né definire la controversia senza il preventivo benestare della società. Questo dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali di bollo e di registro, tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi durante o al termine della vertenza.

Nel caso di liquidazione o definizione favorevole all'assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'assicurato. Tuttavia, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze e onorari sarà di esclusiva pertinenza della società e/o del legale designato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibile, anche alla scelta, nomina e attività professionale dei periti. La società avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale.

Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato

In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'assicurato e la società circa la probabilità di un esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o proseguire, sia in primo che nei successivi gradi di giudizio, o circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la società non è tenuta a prestare ulteriore garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso, dandone comunicazione motivata all'assicurato.

L'assicurato ha facoltà di scegliere una delle seguenti soluzioni, comunicandola preventivamente alla società:

- Promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, attuabile mediante la nomina congiunta di un arbitro, che deciderà secondo equità. L'arbitro sarà scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna parte contribuirà per la metà alle spese della procedura arbitrale, qualunque sia l'esito.
- Adire l'autorità giudiziaria.
- Intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso, la società sarà tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato, qualora l'esito della procedura sia più favorevole rispetto a quanto ipotizzato o proposto dalla società.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della società, incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza. La società informerà l'assicurato del diritto di avvalersi delle predette procedure.